

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione in data 25/06/19, in data 26 giugno 2019,
alle ore 21,00

presso la sede A.V.O.S.,

in Via S. Maria n. 24 a Scalenghe,

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117
(art. 101, comma 2).

Il Presidente Scarmozzino Rocco dichiara aperta la seduta e chiama a fungere
da Segretario Marchetti Marina.

Il Presidente constata che sono presenti 46 soci, di cui 25 in proprio e 21 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi
dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai
fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e,
più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall'iscrizione nel registro regionale del volontariato n° 129/223735 del
16/10/2001.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in

votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 46 soci.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli

atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Sig. BORLETTO ALFIO alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:05, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

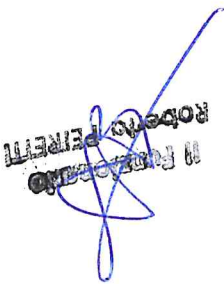
Il Segretario

Josefa Scire


Il Presidente

Scire



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo
Reg. n° 8 LUG 2019
di N° 1400
SERIE 3
ESLUC bollo e registro

Roberto PERETTI

Statuto di ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"A.V.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCALENGHESI ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCALENGHESI ODV" siglabile "A.V.O.S. ODV".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SCALENGHE VIA SANTA MARIA N. 24.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello

stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti

gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

5. La durata dell'ODV è fissata al 31/12/2070



Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi

a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di: promuovere la qualità della vita

per i soggetti più deboli residenti in Scalenghe.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

2. - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Handwritten notes in blue ink:
Sei un
social de
Mda one co
Ela: Jhuit
Kui nome
l'Univ...
Bene
Hire
dis...
di...

Handwritten signature: Roberto Pimentel

Agenzia delle Entrate
Divisione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo
8 LUG. 2019
Il funzionario
Roberto Pimentel

sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

(ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

incompatibile con la qualità di volontario.

9 L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

10 L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i

limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per

cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie

attività da:

a. Quote associative e contributi degli aderenti;

b. Contributi pubblici e privati;

c. Donazioni e lasciti testamentari;

d. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);

e. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile

alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

f. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo

consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di

ogni anno . Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13

e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro

il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni

prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilitățile sociale.

~~Jacobson~~ ~~Kidder~~ Munsiege M. from deided Unpost
Jacobson Cole-Phrid, Skopay Bous him

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, lavoratori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 4 mesi dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

4
 Giuseppe X
 Maria C
 Cole
 lei Roberto
 Phil
 Mungu
 11/11/11
 disad
 Bruno
 per

5
Società a
Mare
Elen. Fin. 1.1.2019
M. F. no
Kee house
B. 1.1.2019
P. 1.1.2019
dividendo

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Dritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le deliberare assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

[illegible]

fusione o scissione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea ordinaria dei Soci

- volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

7
Jachak Jang
Mmoe
Ele. phir, P
Mmoe M. h
Pee Ri h
Pee Ri h
Pee Ri h

n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda

3. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, convocazione.

- almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più' uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

- Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal

- Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del

[illegible]

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

6
 Joseph & Kate Thirl
~~John & Mary~~
 William & John Perry
 Misses M. & J.
 Pease & Perry
 B. & M. Perry

Handwritten notes in blue ink:
 1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
 2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
 3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
 4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
 5. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Art. 13 Presidente

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 14

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Art. 15

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

E altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs

105/2018

Il Presidente
Stefano Rossi

il Segretario
Moretto D'Amico

Scalenghe, 26.06.19

*Milano 1° voto per
Della scala
Per la scala
11/11/2019 9/11/19
Per la scala
Della scala
Della scala*